

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro I - Disposizioni generali**  
**Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione**

### **Art. 109 Estromissione dell'obbligato.**

Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo.